



REGOLAMENTO PER L'USO DEL CENTRO SPORTIVO POLIFUNZIONALE

NORME GENERALI

ART. 1 – Gestione

La competenza gestionale provvisoria è del Comune di Limone sul Garda.

ART. 2 – Soggetti convenzionati

Il Gestore può stipulare, a vario titolo, accordi, contratti e/o convenzioni con soggetti terzi, siano essi persone fisiche che giuridiche. Tali soggetti dovranno operare secondo quanto previsto dal presente Regolamento e dalle leggi vigenti (anche in materia di privacy) nonché sulla base dei contratti e delle convenzioni appositamente stipulate comportandosi con responsabilità, diligenza e coscienza del “buon padre di famiglia”, evitando in qualsiasi modo di esporre a rischi e/o danneggiare il Centro Sportivo Polifunzionale e/o chi lo frequenta (chiunque esso sia: convenzionati, utenti, visitatori, turisti, ecc...).

I contratti, le convenzioni e gli accordi potranno essere stipulati ad insindacabile giudizio della Direzione e dietro il rilascio di adeguate garanzie assicurative e di responsabilità da parte della società, enti, associazioni e organizzazioni.

Coloro che intendono sottoscrivere con la società di gestione contratti o convenzioni per esercitare attività commerciali, sportive, ricreative o di qualsiasi altra natura all'interno del complesso sportivo, dovranno avere piena conoscenza del presente Regolamento ed essere consapevoli delle caratteristiche della struttura, del carattere prioritario di impianto sportivo e di qualsiasi altro aspetto che sia connesso con la sua localizzazione e le sue finalità sportive, accettandone tutte le condizioni e le limitazioni senza riserva alcuna.

ART. 3 – Conoscenza del Regolamento

Chiunque, a qualsiasi titolo acceda o utilizzi il complesso sportivo o parte di esso, deve prendere visione e aver piena conoscenza delle norme del presente Regolamento affisso all'albo dell'impianto e non può in nessun caso invocare l'ignoranza accettando quindi le condizioni in



esso contenute.

Qualsiasi fatto che si verifichi e che possa rappresentare una violazione al presente Regolamento o alle norme di legge, dovrà essere immediatamente comunicato all'ufficio Comunale competente.

ART. 4 – Orari di apertura

Il centro sportivo polifunzionale rimane aperto indicativamente tutto l'anno. Qualora si rendano necessarie chiusure straordinarie per consentire opere di manutenzione e/o eventi di qualsiasi genere, queste saranno stabilite dal Gestore e saranno rese note al pubblico con appositi comunicati affissi all'ingresso.

ART. 5 – Accesso

Chiunque acceda al Centro Sportivo Polifunzionale dovrà conformarsi al presente Regolamento ed accettarne le condizioni e in particolare dovrà:

- mantenere un comportamento coerente con le norme e le finalità dell'impianto, evitando tutto quanto possa disturbare o recare danno ai frequentatori, nell'esercizio delle varie pratiche sportive, ricreative o nella semplice veste di visitatori. Il soggetto, il cui comportamento risulti di disturbo o di pericolo, sarà ammonito e se necessario allontanato dall'impianto in modo definitivo. Qualora il soggetto frequenti il Centro Sportivo Polifunzionale per rapporto di convenzione, lo stesso sarà revocato;
- avere la massima cura di tutto il materiale fisso e mobile del Centro Sportivo Polifunzionale; qualsiasi danneggiamento comporterà responsabilità per danni con conseguente risarcimento pecuniario nonché l'immediata espulsione dal Centro Sportivo, ferme restando le sanzioni di legge;

ART. 6 – Divieti

- E' vietato l'ingresso nel campo da calcio in erba, nell'ufficio nei magazzini vari e, negli spogliatoi senza apposita autorizzazione da parte dell'ente gestore;
- E' vietato l'ingresso nella struttura a persone in stato di ebbrezza o manifesta mancanza di controllo.
- E' vietato abbandonare qualsiasi genere di rifiuto in luoghi diversi dagli appositi cestini.
- E' vietata l'introduzione di oggetti o contenitori di vetro o di metallo, che possano rappresentare pericolo a se stessi o ad altri, fatto salvo quelli autorizzati per esigenze di servizio.
- E' vietato fare schiamazzi, correre, fare giochi pericolosi, arrecare disturbo al pubblico ed avere un comportamento scorretto, che possa arrecare molestie o danno ad altri utenti/clienti, con



azioni o parole. Gli utenti/clienti possono segnalare eventuali intemperanze di terzi al personale di servizio, o in mancanza di questi ai responsabili del ente di gestione in quel determinato momento (enti, persone fisiche o ditte che in quel determinato momento hanno un rapporto contrattuale o convenzione), questi hanno mandato di intervento nei confronti dei trasgressori.

- E' vietato fumare in qualsiasi luogo all'interno dell'impianto.
- E' vietato entrare nelle aree delimitate da apposita recinzione e/o segnalazione;
- Ciascun soggetto in rapporto contrattuale o di convenzione, per gli ambiti di propria competenza e per i propri utenti/clienti, dovrà controllare e garantire il rispetto dei divieti del presente Regolamento e sarà ritenuto responsabile del comportamento e della disciplina dei propri atleti.
- E' vietato introdurre all'interno della struttura, biciclette, velocipedi, veicoli a motore in generale, animali, o qualsiasi altra cosa che potrebbe arrecare danni a cose e/o a persone.

ART. 7 – Interventi della Direzione e della Forza Pubblica

Al fine di mantenere l'ordine e garantire la sicurezza degli utenti/clienti, la Direzione può rifiutare l'ingresso nell'intero complesso sportivo nonché provvedere a revocare l'autorizzazione alla permanenza nel complesso a chi turbi l'ordine o il buon andamento del servizio, arrechi offesa al decoro e alla morale con atteggiamenti o con sommari abbigliamenti o assuma un comportamento violento con parole o gesti.

Ciascun soggetto in rapporto contrattuale o di convenzione, per gli ambiti di propria competenza, avrà l'obbligo della vigilanza e dell'intervento in caso di necessità.

Qualora la gravità delle violazioni sia tale da compromettere il regolare svolgimento delle attività, verrà richiesto l'intervento della Polizia Municipale o di altra Forza pubblica che procederà all'allontanamento coattivo dei trasgressori, senza diritto di rimborso di eventuali biglietti pagati; ai trasgressori sarà interdetto l'ingresso e l'uso dell'impianto sportivo per un periodo determinato dalla Direzione.

Eventuali reclami ed osservazioni dovranno essere presentati alla Direzione necessariamente per iscritto. Non saranno presi in esame reclami non firmati o manifestati solo oralmente. L'utenza/clientela dovrà in ogni caso evitare discussioni con il personale di servizio.

ART. 8 - Responsabilità

L'uso del complesso sportivo polifunzionale (compreso l'utilizzo di locali, beni mobili, attrezzature, accessori, ecc...) si intende effettuato a rischio e pericolo di chi pratica l'attività sportiva, dei suoi



COMUNE DI LIMONE SUL GARDA

Provincia di Brescia

accompagnatori o più in generale di chi frequenti a vario titolo il complesso sportivo, con esclusione di ogni responsabilità a carico del Gestore, salvo per vizi imputabili alla struttura dell'impianto.

Chiunque usufruisca delle attrezzature e delle strutture dell'impianto, di qualsiasi genere esse siano, dovrà usarle con la massima cura ed attenzione; per gli eventuali danni il responsabile del danneggiamento sarà tenuto a risarcire il Gestore sostenendo le spese per il loro ripristino.

Il Gestore del Centro sportivo Polifunzionale non può essere considerato responsabile per gli indumenti, oggetti o valori che eventualmente venissero a mancare perché dimenticati o lasciati incustoditi all'interno del complesso sportivo.

Ogni utente è impegnato a segnalare per iscritto all'Amministrazione comunale eventuali osservazioni e rilievi circa l'uso e l'efficienza dell'impianto. Le osservazioni dovranno essere fatte con ampi dettagli onde fornire validi elementi di giudizio.

.

ART. 9 – Rinvio

L'Amministrazione Comunale non assume alcuna responsabilità per qualsiasi incidente od infortunio che possa accadere agli utenti all'interno del impianto; resta ferma la responsabilità del Comune a norma dell'art. 2053 del Codice Civile.

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente Regolamento si fa riferimento alle norme del Codice Civile ed alla normativa vigente.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE n. 13 del 14 febbraio 2007 tariffe dei servizi per il 2007

IMPIANTI SPORTIVI

Stadio Comunale

- Euro 62,00 un'ora in diurna sul campo di calcio;
 - Euro 93,00 un'ora in notturna sul campo di calcio.

 - Euro 83,00 due ore in diurna sul campo di calcio;
 - Euro 145,00 due ore in notturna sul campo di calcio.

 - Euro 21,00 per ogni ora in diurna sul campo di calcio successiva alla seconda;
 - Euro 52,00 per ogni ora in notturna sul campo di calcio successiva alla seconda.
-